

CAMERA DEI DEPUTATI N. 208

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZOSO

Presentata il 19 luglio 1983

Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, sono stati istituiti presso i conservatori di musica i corsi speciali permanenti di chitarra in sostituzione dei corsi straordinari prima esistenti.

La decisione del Ministro ha accolto le sollecitazioni che con sempre maggiore insistenza venivano dagli operatori culturali e dagli allievi di chitarra dei conservatori di fronte all'aumento di richieste di frequenza per questo strumento.

I corsi straordinari esistenti, infatti, non potendo avere lo sdoppiamento delle cattedre, non erano in grado di accogliere tutti gli allievi che facevano domanda, con grave pregiudizio per la diffusione dell'insegnamento della chitarra, che, specie in questi ultimi anni, si è imposto all'attenzione di moltissimi giovani.

La istituzione dei corsi speciali permanenti, a norma dell'articolo 17 del re-

gio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, risolve solo parzialmente il problema: infatti, se ora è possibile lo sdoppiamento delle cattedre, per ognuna delle quali è previsto il massimo di 10 allievi, e questo consentirà l'accoglimento di tutti gli allievi che faranno richiesta; se viene regolamentato lo svolgimento del corso; altre e ancor più importanti questioni rimangono aperte e possono essere risolte solo con una iniziativa legislativa.

Ad esempio, non è consentito ai candidati privatisti di poter sostenere presso i conservatori, dove siano istituiti i corsi speciali permanenti di chitarra, esami di compimento inferiore, medio e di diploma, con grave pregiudizio del diritto allo studio e del riconoscimento legale della preparazione conseguita.

Inoltre, fatto ancora più importante, al termine del corso speciale permanente di chitarra è rilasciato agli allievi, che hanno superato l'esame, un attestato di compimento del corso di studi che non

ha alcun valore legale e non è titolo valido per l'iscrizione nella graduatoria degli incarichi e supplenze in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dove la musica è disciplina di insegnamento.

Questa è una grave discriminazione perché a partire dalla circolare ministeriale n. 9545 del 5 luglio 1969 il programma di insegnamento dei corsi straordinari di chitarra è unificato in tutti i conservatori ed è del tutto analogo e parificato al programma di insegnamento di strumenti che prevedono dieci anni di corso, con le stesse materie complementari; la istituzione dei corsi speciali permanenti ha riconosciuto e valorizzato questa situazione di fatto, senza però poter arrivare alle logiche conseguenze in assenza di una iniziativa legislativa; l'importanza dello strumento si evince dalla copiosa letteratura musicale accumulatasi nei secoli, dalla fama universale raggiunta da strumentisti contemporanei, dal favore che la chitarra incontra presso le giovani generazioni, da cui viene, nonostante le limitazioni imposte finora dalla legge, una consistente domanda di apprendimento.

A ciò si aggiunga che la introduzione della seconda ora di educazione musicale nella scuola media ha posto in evidenza la carenza di diplomati, rendendo necessario l'inserimento nella scuola di perso-

nale non qualificato, nel mentre persone che hanno seguito corsi straordinari di chitarra, della durata di dieci anni, in tutto analoghi, per programmi e serietà di impegno richiesto, ai corsi di violino e pianoforte, non possono essere iscritti nelle graduatorie degli incarichi e supplenze.

Si impone, pertanto, un provvedimento legislativo che, introducendo nei conservatori di musica la scuola di chitarra, risolva positivamente tutte le questioni sopra esposte.

Il provvedimento che propongo alla Vostra attenzione non comporta alcun aggravio di spesa oltre quello già autorizzato dal decreto ministeriale 22 luglio 1980; esso si raccomanda perché pone fine ad una normativa incerta e contraddittoria e fa chiarezza in una situazione che comporta gravi sperequazioni all'interno dei conservatori di musica.

E non vale l'obiezione di chi consiglia di non toccare nulla in attesa della globale riforma dell'istruzione musicale nel nostro Paese, allo studio della quale si è accinto con buona lena anche l'attuale ministro della pubblica istruzione, nominando una commissione di esperti: la istituzione della scuola di chitarra non pregiudica nulla della futura riforma e risolve subito un problema importante e non più rinviabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero:

« 16) scuola di chitarra ».

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonché ai programmi di insegnamento e di esame.